

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

n.15

Data: 15.04.2019

OGGETTO: Modifiche e integrazione Regolamento per il godimento dei prodotti e per l'uso dei boschi comunali.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quindici** del mese di **aprile**, alle ore 17,40 nella sala Consiliare del Comune, in SEDUTA ORDINARIA in prima convocazione, che è stata partecipata con avviso prot. 1487 del 04.04.2019, integrato con avviso del 12.04.2019 prot. 1639 risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
11	SPERANZA PASQUALINO	SI
12	IAPICHINO FABRIZIO	SI
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	SI
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 13	ASSENTI N. ==

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale Comunale Dott. Umberto GRECO

Il Presidente enuncia il punto all'ordine del giorno dando la parola al Segretario il Quale, all'uopo propone (dandone lettura) alcune modifiche all'articolo 32 del regolamento perché le tariffe proposte dal Sindaco siano soltanto in sede di prima applicazione ivi inserite mentre dal 2020 sarà la Giunta Comunale a deliberare eventuali adeguamenti senza i quali resteranno in vigore le tariffe precedentemente deliberate.

Il Consigliere Brusco, criticando la scelta di un nuovo tributo anche in pregiudizio di turismo, preannuncia il voto contrario della Minoranza: il Sindaco al riguardo, ricordando come saranno unicamente i non residenti a pagare, rappresenta il vantaggio di un introito per il Comune e di una maggiore tutela dei luoghi del sito interessato.

Terminati gli interventi si procede, quindi, a due distinte votazioni per alzata sulla proposta emendata come suggerito dal Segretario: una sull'approvazione dell'atto, l'altra sulla sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione del Sindaco, del 25 marzo 2019 in Qualità di Responsabile del Servizio N. 4-Polizia Locale, avente ad oggetto “Modifiche e integrazione Regolamento per il godimento dei prodotti e per l’uso dei boschi comunali”;

Uditi gli interventi dei presenti ed il suggerimento emendativo, del Segretario, riportato a verbale e concernente l’articolo 32 del Regolamento;

Ritenuto, pertanto, di procedere in merito accogliendo la proposta del Segretario;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Viste le Altre Norme in Materia;

Con Voti 9 Favorevoli e 4 Contrari (Brusco, Iapichino, Palermo M. T. e Speranza), espressi dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa e con le modifiche all’articolo 32 del regolamento proposte dal Segretario, l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco del 25 marzo 2019 in Qualità di Responsabile del Servizio N. 4-Polizia Locale avente ad oggetto “Modifiche e integrazione Regolamento per il godimento dei prodotti e per l’uso dei boschi comunali”.

Indi, Con Successivi Voti 9 Favorevoli e 4 Contrari (Brusco, Iapichino, Palermo M. T. e Speranza), espressi dai presenti per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la Presente Deliberazione Immediatamente Esecutiva, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche e integrazione Regolamento per il godimento dei prodotti e per l'uso dei boschi comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.4

Premesso che si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento per il godimento dei prodotti e per l'uso dei boschi comunali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 20.06.2000, modificato ed integrato con Delibere di Consiglio Comunale n.4 del 27.02.2002 e n.32 del 18.12.2012;

Dato atto, in particolare, che necessita integrare il suddetto Regolamento per disciplinare l'accesso controllato condizionato nelle aree del Parco Monte Caloria;

Che il sopra menzionato accesso controllato condizionato avverrà con il pagamento di un ticket giornaliero di accesso e la collocazione di due postazioni fisse di controllo;

Visto l'allegato Regolamento per il godimento dei prodotti e per l'uso dei boschi comunali, integrato e modificato per come sopra specificato, e composto da n.ro 39 articoli oltre l'allegato D quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento con le relative modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal responsabile del Servizio di vigilanza, ai sensi dell'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

Di approvare, come con il presente atto approva e per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento per il godimento dei prodotti e per l'uso dei boschi Comunali, che modificato ed integrato risulta formato da n.39 articoli, oltre l'allegato D, e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Fagnano Castello 25 Marzo 2019

Il Responsabile del Servizio N.4
Avv. Giulio TARSITANO

Pareri ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000

Regolarità tecnica
Resp. del Servizio N.4
Avv. *Giulio TARSITANO*

Regolarità contabile
Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina ALOIA

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Città del Castagno

Provincia di Cosenza



***REGOLAMENTO PER IL
GODIMENTO DEI PRODOTTI E PER L'USO
DEI BOSCHI COMUNALI.***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 20-06-2000

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n°04 del 27-02-2002

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 18.12.2012

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n°15 del 15.04.2019

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Città del Castagno
Provincia di Cosenza



**REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PRODOTTI E PER
L'USO DEI BOSCHI COMUNALI.**

C A P O I
NORME GENERALI

ART.1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la fruizione dei prodotti e l'uso dei boschi comunali nel rispetto dell'ambiente naturale.

ART.2 ATTIVITÀ DISCIPLINATE

Vengono disciplinate dal presente regolamento le seguenti attività:

- uso civico del pascolo, riservato ai cittadini residenti;
- legnatico (" curagni "), riservato ai cittadini residenti;
- raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche e officinali;
- attività di camping;
- uso dei veicoli, aree parcheggio;
- accesso controllato condizionato nelle aree del Parco Monte Caloria;
- aree pic-nic, accensione fuoco e pulizia delle aree.

C A P O II

USO CIVICO DEL PASCOLO

ART.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E PRESCRIZIONI

L'esercizio del pascolo è consentito ai cittadini residenti nel Comune di Fagnano Castello sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nonché a quanto prescritto nelle Deliberazioni n° 56 del 17-10-94, n° 29 del 10-02-1997, della Commissione Permanente per l'Agricoltura, le Foreste e l'Economia Montana della C.C.I.A.A. di Cosenza.

ART. 4 CANONE FIDA PASCOLO

I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani Comunali, così come previsto nel presente regolamento.

ART. 5 LICENZA DI PASCOLO

Agli aventi diritto verrà riconosciuta "Licenza di Pascolo" condizionata al pagamento della Fida, sotto l'esatta osservanza delle norme e condizioni del presente regolamento. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso per incendi di boschi o di cespugliosi a chiunque appartenenti e a chi avrà riportato condanna per furto e/o danneggiamento al patrimonio boschivo.

ART.6 MODALITÀ DEL PASCOLO

Per l'esercizio del pascolo nei comparti pascolivi si osserva quanto disposto ai sensi degli artt. 13 e 14 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Cosenza.

ART.7 TERRITORI DEL PASCOLO

Il proprietario del bestiame è tenuto a pagare e a far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la Fida si riferisce e nelle zone autorizzate con le deliberazioni di cui all'art.3 del presente Regolamento.

ART.8 SANZIONI PER PASCOLO NON AUTORIZZATO

Qualunque cittadino di Fagnano Castello che dichiarasse del bestiame forestiero come proprio o qualunque persona non avente diritto all'esercizio del pascolo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, nonché, segnalati per i provvedimenti previsti dall'ASP.

ART.9 DOMANDA DI FIDA PASCOLO

Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire al Sindaco richiesta scritta in carta semplice indicando numero e specie dei capi. E' fatto obbligo indicare nella domanda un apposito marchio o altro segno di riconoscimento che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame. L'ufficio di Polizia Municipale competente iscriverà, dopo verifica, nell'apposito registro di fida pascolo le richieste pervenute. Qualora le richieste siano in eccesso rispetto alla disponibilità, sarà titolo di precedenza l'ordine cronologico di presentazione. La domanda di fida pascolo s'intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi salvo formale comunicazione di rinuncia da inoltrare all'Ufficio Polizia Municipale. Per il bestiame sprovvisto di marchio auricolare sarà avvisata l'ASP per i provvedimenti del caso.

ART.10 PAGAMENTO DEL CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone di fida pascolo è considerato annuale dalla data di stipula. Dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 31 Marzo. La ricevuta dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo del versamento indicato e la stessa dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi

fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione. L'ufficio competente, previa verifica, provvederà a modificare l'importo del canone dovuto.

ART.11 ACCERTAMENTI

L'Ufficio di Polizia Municipale accerterà che il numero dei capi dichiarati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo. Inoltre effettuerà periodicamente delle verifiche su tutti i capi di bestiame per accertare se provvisti di marchio o d'altro segno d'individuazione dichiarato dall'interessato. L'eventuale cambio di bestiame dovrà essere comunicato dal proprietario alle autorità sanitarie competenti per gli accertamenti dal servizio veterinario dell'ASP.

ART.12 CONTROLLO SANITARIO DEL BESTIAME AMMESSO AL PASCOLO

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria per accertare lo stato di salute. L'interessato dovrà ad ogni opportuna richiesta esibire il relativo certificato veterinario.

ART.13 LIBRETTO PER PASCOLO

Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di libretto per pascolo rilasciato dal Sindaco dove verranno indicati: il proprietario, la specie, le zone, il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto libretto dovrà essere esibito a richiesta agli organi di controllo.

ART.14 MATERIALE NON ASPORTABILE

E' vietato asportare dai pascoli fieno, erba e legna verde. E', altresì, vietato recidere rami di piante per alimentare il bestiame.

ART.15 DIVIETO DI PASCOLO

E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pascolo nei terreni boscati-cespugliati-pascolivi percorsi dal fuoco (legge n°353/2000).

ART.16 NORME DI RINVIO

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la Provincia di Cosenza.

ART.17 TARIFFE ANNUALI DI FIDA PASCOLO

Tariffe annuali previste per la fida pascolo per ogni capo di bestiame:

OVINI	€ 2,00 a capo
CAPRINI	€ 2,00 a capo
BOVINI	€ 3,00 a capo
EQUINI	€ 3,50 a capo

Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno, mentre sono tassabili gli ovini ed i caprini che abbiano compiuto i sei mesi.

Dovrà essere rispettato il carico massimo da immettere su ogni singolo fondo come indicato nelle citate deliberazioni della Commissione Permanente per L'Agricoltura, le Foreste e L'Economia Montana presso la C.C.I.A.A. di Cosenza.

È facoltà della Giunta Comunale modificare le tariffe di cui al presente articolo.

ART.18 DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER FIDA PASCOLO

L'entrata della fida pascolo verrà depositata su apposito capitolo di bilancio e sarà destinata al miglioramento dei pascoli e del patrimonio boschivo su indicazione del competente organo della regione Calabria.

C A P O III ***LEGNATICO***

ART.19 RACCOLTA GRATUITA

La raccolta della legna secca giacente a terra e della misura non superiore a cm 20 di diametro, delle ramaglie e d'ogni altro residuo è libera e gratuita ai residenti nel Comune di Fagnano Castello.

ART.20 ASSEGNAZIONE DI PIANTE COLPITE DA AVVERSITÀ NATURALI

L'ufficio di Polizia Municipale provvede alla localizzazione, alla stima ed all'assegnazione di piante colpite da avversità naturali. La stima del valore delle piante corrisponderà al 20% del prezzo di mercato. I cittadini residenti nel Comune di Fagnano Castello, interessati all'assegnazione, devono presentare domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco.

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione del reddito familiare annuale;
- c) stato di famiglia;
- d) dichiarazione di obbligarci all'esatta osservanza del presente regolamento;
- e) non essere moroso con il Comune

Sulle domande si pronuncia di volta in volta l'Ufficio competente in base al seguente criterio:

- stato di bisogno, definito da un reddito massimo di Euro 7.000,00 annuo;

Avvenuta l'assegnazione, il concessionario provvede al pagamento della somma di stima, la ricevuta di versamento costituirà licenza di taglio. Il taglio ed il trasporto del materiale legnoso, sono a carico del concessionario. Dette operazioni dovranno aver luogo subito dopo la consegna, nel termine che sarà prescritto e sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore, nonché delle norme del presente regolamento. Il materiale legnoso in misura maggiore a quello assegnato sarà sequestrato e consegnato al Comune proprietario senza diritto da parte del concessionario a rifusione di spese di sorta. L'assegnatario è responsabile d'eventuali danni arrecati al suolo ed al soprassuolo nel corso delle operazioni di prelievo del materiale legnoso. Lo stesso dovrà provvedere all'asportazione delle ramaglie di misura superiore a 3 cm.

E' vietato il trasporto fuori dal Comune della legna concessa e in ogni modo farne cessione o commercio.

Il concessionario che, senza giustificato motivo, rifiuti di accettare il materiale assegnato perderà il diritto per altre concessioni.

Al di fuori delle sedi stradali non potranno essere utilizzati veicoli per caricare in loco il materiale legnoso.

ART.21 PIANTE NON SOGGETTE AD ASSEGNAZIONE

Non rientrano nelle concessioni di cui al precedente articolo 20 le piante dolosamente abbattute o danneggiate nonché le piante monumentali di qualsiasi specie anche se colpite da avversità naturali. Sarà cura dell'Ente provvedere con modalità e criteri da definire ad individuare e catalogare piante monumentali.

CAPO IV

RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E DELLE PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI

ART.22 PRODOTTI SECONDARI

Sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) funghi epigei siano o no commestibili; (“ funghi “)
- b) fragole; (“fràvule”)
- c) muschio; (“pizu”)
- d) more di rovo; (“ cèvuze a spina”)
- e) asparagi; (“spàraci”)
- f) vischio; (“viscùina”)
- g) semi di piante forestali; (“simenti”)

ART.23 SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA

La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nei terreni demaniali del Comune è consentita nel rispetto del presente regolamento e delle norme di legge in materia forestale.

ART.24 DIVIETI DI RACCOLTA

E' vietata la raccolta d'esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta di cui all'allegato “D” della Legge Regionale n°9 del del 31 marzo 2009 riportato in appendice, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelle attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì, la raccolta dello strame, del fogliame e del terriccio.

Su motivata richiesta possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici e didattici esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.

ART.25 TURNAZIONE NELLA RACCOLTA

Per limitare i danni ad una continua e progressiva degradazione del territorio Comunale, il Comune potrà, con apposita Ordinanza Sindacale, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, anche secondo suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.

Il Sindaco inoltre, con propria ordinanza, potrà vietarne la raccolta in quelle zone la cui produttività è compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, sulla base d'apposite segnalazione degli organismi competenti.

ART.26 CONDIZIONI DI RACCOLTA

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-forestale del Comune, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e della propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, piante officinali e aromatiche .

ART. 27 RACCOLTA DEI FUNGHI

Durante le operazioni di ricerca e di raccolta dei funghi dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini e lo strato umifero del suolo.

- 1) E' fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- 2) E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta

conservazione del corpo fruttifero.

- 3) E' vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).
- 4) E' vietata la distruzione volontaria di tutte le specie di funghi (commestibili e non).
- 5) E' vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione.
- 6) E' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso, per ragioni di carattere ecologico e sanitario.
- 7) E' consentita la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.
- 8) E' consentita la raccolta dei funghi solo nelle ore diurne.
- 9) Per il quantitativo di funghi che è possibile raccogliere si rimanda all'articolo 5 ter comma 1 a) della Legge Regionale n°9 del 31.3.2009, come modificata dall'art. 31 c.1 della L.R. n.47 del 23.12.2011.
- 10) La raccolta dei funghi epigei spontanei, sui terreni di proprietà Comunale o Demaniale è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale di cui all'articolo 5 ter della predetta Legge Regionale, come modificata dall'art. 31 c.1 della L.R. n.47 del 23.12.2011.
- 11) La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organi di gestione:
 - nelle riserve naturali integrali;
 - nelle aree eventualmente individuate dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento per particolari motivi silvicolture;
 - con una zona di rispetto di metri 100 circostanti il Lago Astone, il Lago Due Uomini, il Lago Trifoglietti.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, in materia di raccolta dei funghi, si rinvia alla Legge Regionale n°9 del 31 marzo 2009, come modificata dalla Legge Regionale n.47 del 23 dicembre 2011.

C A P O V

ATTIVITÀ DI CAMPING

ART.28 LOCALIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONI

Sono destinate a camping per il turismo di breve soggiorno , previa richiesta scritta da inoltrare all'Ufficio di Polizia Municipale, le aree nelle seguenti località: Sponze, Piano Zanche, Funnente , Serra Triacula, Casello Cirifusolo, Lago Paglia, Lago Dei Due Uomini, Lago Frassino, Lago Astone e Lago Trifoglietti;

Sarà altresì consentito soggiornare in altre aree, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale che di volta in volta valuterà le richieste nel rispetto del territorio e della natura.

L'autorizzazione all'attività di camping è subordinata al pagamento preventivo di una somma di euro 0,20 giornalieri per metro quadrato.

Per i cittadini residenti o nativi non residenti nel Comune di Fagnano Castello la tariffa è ridotta del 50%.

Le associazioni ufficialmente riconosciute con finalità educative ed ambientali sono esentate dal pagamento della predetta tariffa.

La superficie da richiedere non potrà essere superiore a cento metri quadrati.

La distanza fra le diverse aree assegnate non potrà essere inferiore a metri 1,50

E' fatto assoluto divieto di raggiungere il punto di soggiorno con veicoli.

Il richiedente alla fine del soggiorno dovrà riconsegnare l'area assegnata così come concessa.

Ogni danno causato al suolo e al soprassuolo sarà punito nei termini di legge.

E' fatto divieto di soggiornare in aree Comunali senza gli adempimenti di cui sopra.

CAPO VI

DISCIPLINA VEICOLI

ART.29 LIMITAZIONI USO VEICOLI

Nel territorio montano non è consentito percorrere le piste sterrate esistenti con autovetture, motoveicoli, ciclomotori, da utilizzare esclusivamente per le emergenze e per l'asporto del materiale legnoso senza arrecare danni al suolo ed alla flora posta ai margini. E' vietato in ogni caso e ad ogni tipo di veicolo abbandonare le piste sterrate e inoltrarsi nel bosco.

In casi particolari potranno essere concesse deroghe alle norme del presente articolo.

Il parcheggio è consentito nelle aree segnalate da apposita segnaletica .

ART.30 AREE DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE

Nelle aree di particolare valenza ambientale quali il Lago dei Due Uomini , il Lago Trifoglietti e il Lago Frassino così come delimitate, è fatto divieto di svolgere ogni attività ivi comprese quelle disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le visite e le attività culturali, didattiche, conoscitive e ricreative, nonché la rimozione delle piante d'alto fusto cadute allorquando le stesse costituiscono impedimento allo svolgimento delle attività di cui sopra. Quest'ultime in ogni caso non potranno essere oggetto d'assegnazione.

Nelle suddette aree è, in ogni caso, vietato l'accesso ai veicoli salvo quelli autorizzati.

C A P O VII

DISCIPLINA ACCESSO CONTROLLATO CONDIZIONATO AREE PARCO MONTE CALORIA

ART.31 ACCESSO CONTROLLATO CONDIZIONATO

Nelle aree del Parco Monte Caloria è istituito l'accesso controllato condizionato, con il pagamento di un ticket giornaliero di accesso e la collocazione di due postazioni fisse di controllo, una alla Loc.tà Cirifusolo ed una alla Loc.tà Sponze, che saranno gestite da personale del Comune, munito di idonea qualifica, o da impresa/cooperativa/associazione avente i requisiti di legge ed individuata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il rilascio del ticket dovrà avvenire mediante pagamento in contanti da parte dell'utente e con rilascio di ricevuta su blocchetto numerato e vidimato dal Comune.

Il personale addetto al servizio di vigilanza/gestione dell'accesso controllato condizionato alle aree del Parco Monte Caloria dovrà registrare ogni ingresso attraverso la rilevazione del numero di targa dell'autovettura o altro mezzo che trasporta gli utenti.

ART.32 TARIFFE PER L'ACCESSO CONTROLLATO CONDIZIONATO

Per l'accesso controllato condizionato alle aree del Parco Monte Caloria, così come disciplinato al precedente art.31, è istituito il seguente piano tariffario *in sede di prima applicazione e su accessi giornalieri mentre sarà la Giunta Comunale Annualmente a Deliberare Eventuali Ulteriori Adeguamenti senza i quali resteranno in vigore le ultime tariffe deliberate:*

- **Autobus** € 10,00
- **Autoveicoli e autocarri** € 5,00
- **Motoveicoli, motocicli, ciclomotori** € 3,00

I contribuenti TARSU del Comune di Fagnano Castello sono esentati dal pagamento del ticket, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge.

Sono, altresì, esonerati dal pagamento del ticket le Forze di Polizia nell'espletamento del servizio, le scolaresche in visita didattica, gli enti con finalità di ricerca scientifica, le associazioni ambientaliste e gli scout.

I campeggiatori, in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 28 del presente regolamento, durante il periodo di soggiorno pagheranno il 50% del ticket per i giorni di permanenza.

ART.33 LOCALIZZAZIONE AREE PIC-NIC

Sono destinate ad attività di pic-nic le aree nelle seguenti località: Varco Trotte, Lago dei Due Uomini, Lago Paglia, Fonente, Serra Triacula, Lago Frassino e Sponze

In tali aree, al fine di salvaguardare i boschi dagli incendi, vige l'assoluto divieto di accensione dei fuochi al di fuori degli idonei barbecue appositamente costruiti.

ART. 34 PULIZIA DELLE AREE

La pulizia delle aree pic-nic dovrà essere effettuata direttamente dagli utenti ai quali, al momento dell'ingresso, il personale addetto al servizio di vigilanza/gestione dell'accesso controllato condizionato alle aree del Parco Monte Caloria fornirà i sacchetti per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, biologico e indifferenziata). Agli utenti è fatto divieto assoluto di abbandonare i rifiuti nelle aree pic-nic, nei boschi e/o nelle piste di servizio, con l'obbligo all'uscita di depositare i sacchetti dei rifiuti nei punti di raccolta controllati, ovvero nelle postazioni fisse di controllo alla Loc.tà Cirifusolo ed alla Loc.tà Sponze, salvo incorrere nelle sanzioni di cui al successivo art.35.

C A P O V I I I

ART.35 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art.5 -Sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46 per chi esercita il pascolo senza Licenza.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 51,65.

Art 7 -Sanzione amministrativa da € 2,58 a € 7,75 per ogni capo di bestiame per chi esercita il pascolo in zone non autorizzate.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 2,58 a capo.

Art.8 -Sanzione amministrativa da € 2,58 a € 7,75 per ogni capo di bestiame.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 2,58 a capo.

Art.10-11-Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicato 10.

Art.13 -Sanzione amministrativa da € 30,99 a € 258,23.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 30,99.

Art.14 -Sanzione amministrativa da € 30,99 a € 258,23.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 30,99, salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.

Art.15-Sanzione amministrativa da € 2,58 a € 7,75 per ogni capo.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 2,58 ogni capo.

Art.19-Sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87 e confisca della merce ed attrezzi.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 103,29, salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.

- Art.20-** Sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46, confisca della merce e degli attrezzi perdita dell'importo pagato e del diritto di ulteriori concessioni.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 103,29, salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.
- Art.24-** Sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87, confisca delle merce e degli attrezzi.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 103,29, salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.
- Art.26-** Sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46, confisca dei prodotti e degli attrezzi.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 51,65.
- Art.27-** Sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 51,65.
- Art. 28-** Sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 51,65.
- Art.29-** Sanzione amministrativa da € 30,99 a € 309,87
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 30,99.
- Art. 30-** Sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 51,65.
- Art. 33-** Sanzione amministrativa di € 51,65 e relativo spegnimento.
- Art. 34 -** Sanzione amministrativa di € 100,00.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 2,58 ad un massimo di Euro 516,46.
Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n°689 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali è prevista tale forma di pagamento.
Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.36 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n°689 ed i modi e limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
Il verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART.37 SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare della concessione.

ART.38 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, saranno utilizzati dal Comune di Fagnano Castello per opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune e per interventi atti a migliorare il servizio di vigilanza.

ART.39 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente alla data di pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO “ D”

Specie protette ai sensi dell'art.24 del presente regolamento e della legge Regionale n°9 del 31.3.2009.

- *Amanita caesarea forma alba*
- *Amanita cocolla*
- *Boletus dupainii*
- *Boletus edulis var. citrinus*
- *Boletus satanas*
- *Lactarius mairei*
- *Phaeolepiota aurea*
- *Pulveroboletus hemichrysus*

Indice

C A P O I.....	5
NORME GENERALI	5
ART.1 FINALITÀ	5
ART.2 ATTIVITÀ DISCIPLINATE.....	5
C A P O II	6
USO CIVICO DEL PASCOLO.....	6
ART.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E PRESCRIZIONI.....	6
ART. 4 CANONE FIDA PASCOLO	6
ART. 5 LICENZA DI PASCOLO	6
ART.6 MODALITÀ DEL PASCOLO	6
ART.7 TERRITORI DEL PASCOLO.....	6
ART.8 SANZIONI PER PASCOLO NON AUTORIZZATO	6
ART.9 DOMANDA DI FIDA PASCOLO	6
ART.10 PAGAMENTO DEL CANONE DI FIDA PASCOLO	6
ART.11 ACCERTAMENTI	7
ART.12 CONTROLLO SANITARIO DEL BESTIAME AMMESSO AL PASCOLO.....	7
ART.13 LIBRETTO PER PASCOLO.....	7
ART.14 MATERIALE NON ASPORTABILE.....	7
ART.15 DIVIETO DI PASCOLO	7
ART.16 NORME DI RINVIO	7
ART.17 TARIFFE ANNUALI DI FIDA PASCOLO	7
ART.18 DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER FIDA PASCOLO	7
C A P O III.....	8
LEGNATICO.....	8
ART.19 RACCOLTA GRATUITA.....	8
ART.20 ASSEGNAZIONE DI PIANTE COLPITE DA AVVERSITÀ NATURALI	8
ART.21 PIANTE NON SOGGETTE AD ASSEGNAZIONE.....	8
CAPO IV.....	9
RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E DELLE PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI	9
ART.22 PRODOTTI SECONDARI	9
ART.23 SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA.....	9
ART.24 DIVIETI DI RACCOLTA	9
ART.25 TURNAZIONE NELLA RACCOLTA	9
ART.26 CONDIZIONI DI RACCOLTA	9
ART. 27 RACCOLTA DEI FUNGHI	9
C A P O V.....	10
ATTIVITÀ DI CAMPING	10
ART.28 LOCALIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONI	10
CAPO VI.....	11
DISCIPLINA VEICOLI	11
ART.29 LIMITAZIONI USO VEICOLI.....	11
ART.30 AREE DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE.....	11
C A P O VII	11
DISCIPLINA ACCESSO CONTROLLATO CONDIZIONATO AREE PARCO MONTE CALORIA.....	11
ART.31 ACCESSO CONTROLLATO CONDIZIONATO.....	11
ART.32 TARIFFE PER L'ACCESSO CONTROLLATO CONDIZIONATO	11
ART.33 LOCALIZZAZIONE AREE PIC-NIC	12
ART. 34 PULIZIA DELLE AREE	12

C A P O VIII	12
ART.35 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	12
ART.36 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE	13
ART.37 SOSPENSIONE DELLE LICENZE.....	14
ART.38 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONE	14
ART.39 ENTRATA IN VIGORE.....	14
ALLEGATO “ D”	14

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Avv. Giulio TARSITANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto GRECO

La pubblicazione all'Albo pretorio on-line è iniziata in data odierna, e durerà quindici giorni consecutivi annotata al n. _____

Data _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>E' divenuta esecutiva, perché:</p> <p><input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>	<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 18.04.2019 al _____ senza che sia pervenuta richiesta di controllo.</p> <p>Data _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1 Avv. Raffaele GIGLIO</p>
--	--

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.